



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO

<p>N. 15 del registro data 06.04.2021</p>	<p>OGGETTO: sospensione del servizio di ricevimento del pubblico presso gli uffici comunali a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 2 aprile 2021.</p>
---	--

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 2 aprile 2021 del Presidente della Regione Siciliana *“Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni di Montallegro, Pietraperzia e Sommatino - istituzione della zona rossa”*;

Considerato che l'art. 1 dell'Ordinanza suddetta prevede la *“d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”*;

Richiamate le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa, ed in particolare l'art. 48, rubricato *“Attività lavorativa”* che stabilisce: *“ 1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.”*;

Ritenuto che assume carattere di necessità ed urgenza adottare misure idonee a contenere e contrastare il rischio di contagio, ai fini della tutela della sanità pubblica;

Ritenuto necessario a tal fine interdire al pubblico l'accesso ai locali ove sono ubicati gli uffici comunali, e pertanto, dover sospendere il servizio di ricevimento del pubblico, quale misura preventiva per contrastare la diffusione del contagio da COVID19;

Rilevato che, pur dovendosi limitare l'accesso quanto più possibile al fine di prevenire la diffusione del contagio, occorre comunque consentire l'accesso agli uffici presso la Casa Comunale ove questo si renda strettamente indispensabile;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. N° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.R.EE.LL.vigente;

ORDINA

per tutta la durata delle restrizioni previste dall'Ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 2 aprile 2021 del Presidente della Regione Siciliana e connesse alla istituzione della c.d. zona rossa nel

Comune di Montallegro, di interdire al pubblico l'accesso agli Uffici Comunali. Saranno garantiti i servizi essenziali, quali

- Ufficio di stato civile (esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e morte);
- Ufficio anagrafe/carte d'identità (esclusivamente previo appuntamento per il rinnovo delle carte di identità scadute o smarrite o per le quali è stato già prenotato in precedenza l'appuntamento sia per il rinnovo che per il ritiro);
- Ufficio Protocollo (esclusivamente per gli atti in scadenza);
- Comando Polizia Locale (per comprovati motivi di necessità ed urgenza).

Per ogni altro servizio l'utenza è invitata a interloquire telefonicamente con l'Ufficio competente. Sarà possibile fissare eventuale appuntamento ed accedere agli uffici laddove sussistano effettivamente ragioni di urgenza e improcrastinabilità e solo nel caso in cui sia impossibile provvedere telematicamente.

Per ogni ulteriore disposizioni si rinvia al D.P.C.M. del 02/03/2021 e ai provvedimenti del Presidente della Regione Siciliana

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente efficace e avrà durata finché persiste l'istituzione della zona rossa; è affisso all'Albo Pretorio on line del Comune e ne è data pubblicità attraverso il sito internet del Comune;

Sarà cura del personale in servizio presso il Comando di Polizia municipale vigilare sul suo rispetto, assumendo i conseguenti provvedimenti.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è inviata via pec a: • Ufficio Asp competente • Stazione Carabinieri • Commissariato Polizia di Stato; • Prefettura di Agrigento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Raffaele Zarbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Addì,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE
